



LICEO STATALE "ARCHIMEDE "



Scientifico - Linguistico – Scienze Applicate – Liceo Sportivo



CTPS01000D

C.F. 81002810877

Regolamento per la Disciplina degli incarichi ai Docenti Interni ed agli Esperti Esterni

In data 29/10/2018 il CdI adotta il Regolamento in oggetto che si riporta integralmente

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTA la necessità di regolare il criterio di selezione dei docenti interni ed esterni per gli incarichi inerenti i progetti PTOF, PON, POR;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l'art.40 e l'art 33, 2° comma, nei quali viene affidata al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa e la disciplina nel regolamento di istituto delle procedure e i criteri di scelta di contraente, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili;

VISTO l'art. 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative;

VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 relativi alle collaborazioni plurime;

VISTO il D.I. n.326/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;

VISTA la Nota MIUR 06.03.2017 Prot.n. 9684 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative;

VISTE le Linee guida dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020;

VISTA la nota prot. n.34815 del 02/08/2017 dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" avente ad oggetto: Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.";

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare l'art.36;

VISTE le Linee guida ANAC n° 4 e la Sentenza del Consiglio di Stato 4125 del 31/08/2017 sul principio di rotazione;

VISTA la delibera del Collegio docenti;

EMANA

il seguente Regolamento.

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44/01, le procedure e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

2. Il documento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti interni ed esterni, nonché la razionalizzazione della spesa per gli stessi stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, su proposta del Collegio dei docenti, e in base alla Programmazione triennale dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal scopo il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

4. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.

La scuola deve avere riguardo anche della specificità delle collaborazioni plurime, di cui all'art.35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti.

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007.

In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del dirigente scolastico competente.

5. Il Dirigente Scolastico, procede prioritariamente alla selezione tra personale interno dell'Istituzione Scolastica con procedura comparativa, con le modalità e i criteri previsti nei punti successivi, delle istanze pervenute a seguito di pubblicazione di avviso.

L'Avviso, pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica per un numero di giorni congruo non inferiore a sette, festivi inclusi, indicherà: oggetto della prestazione, tempi di attuazione, durata del contratto, compenso massimo proposto, requisiti e criteri, modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente Scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando per gli esperti esterni.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

Il presente regolamento disciplina anche i criteri di selezione del personale interno ai fini di una selezione trasparente ed oggettiva del personale docente per l'espletamento dei progetti PTOF, PON, POR etc.

Art. 2 – Requisiti professionali e competenze

1. Nel conferimento dell'incarico ad esperti esterni si terrà presente quanto disposto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. che recita testualmente:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, fermo restando quanto previsto in merito alle esclusioni previste per tale requisito, si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari n.5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenziano come la normativa ponga l'accento sulla qualità della prestazione: per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.(Circ. n.2/2008).

Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli culturali (titolo di studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca...);
- b. Valutazione delle esperienze professionali, coerenti con l'obiettivo progettuale, maturate nel mondo produttivo;
- c. Esperienze certificate in progetti di formazione o similari a quelli previsti dai bandi nel settore Scuola;
- d. Pubblicazioni pertinenti all'area progettuale;

In ordine alla peculiarità degli incarichi possibili nell'ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro di cui al D.LGS 77/2005 ed ai commi 33-43 della Legge 107/2015, il peso dei criteri di cui sopra sarà orientato prioritariamente alle esperienze professionali in ambito lavorativo coerenti con le competenze specifiche da acquisire per gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro.

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa e di quanto previsto nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e nel sito web dell'istituto.

2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

3. Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all'ambito disciplinare;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore di attività;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. il compenso per la prestazione;
 - f. il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
 - g. dichiarazione dell'interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale;
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:
- godere dei diritti civili e politici
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
5. Il Dirigente per le valutazioni potrà avvalersi della collaborazione di un'apposita commissione dallo stesso nominata. Il principio fondamentale per la selezione e l'individuazione dell'esperto sarà quello della valutazione comparativa secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 5.

Art. 4 – Senza modalità di selezione

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che consente il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. 2/2008);
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura.

Art. 5 – Criteri di scelta del contraente

Nelle procedure di comparazione ai fini del conferimento dell'incarico si farà riferimento ai seguenti criteri di selezione:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

**PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI IN CORSI PTOF/PON/POR
(approvato dal collegio docenti in data 26/01/2018)**

1 a	Laurea v.o. / Laurea magistrale	pp. 3,0
	Laurea triennale	pp. 1,5
	(Si valuta solo il titolo di grado più avanzato)	
1 b	Dottorato di ricerca	pp. 2,5
1 c	Specializzazione pluriennale universitaria	pp. 2,0
1 d	Master universitario I livello	pp. 1,5
1 e	Master universitario di II livello	pp. 2,0

1 f	Corso di Perfezionamento universitario	pp. 1,0
1 g	Idoneita' / abilitazione all'insegnamento (per ogni abilitazione)	pp. 1,5 (max 4,5)
1 h	<p>Certificazione informatica e digitale: (Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore)</p> <p>ECDL</p> <p>Livello CORE p. 0,5</p> <p>Livello advanced p. 1,0</p> <p>Livello Specialized p. 1,5</p> <p>MICROSOFT</p> <p>Livello MCAD o equivalente p. 0,5</p> <p>Livello MSCD o equivalente p. 0,5</p> <p>Livello MCDBA o equivalente p. 0,5</p> <p>EUCIP(European Certification of Informatics Professionals) p. 1,5</p> <p>EIPASS (European informatic passport) p. 1,0</p> <p>MOUS (Microsoft Office User Specialist) p. 1,0</p> <p>IC3 p. 1,0</p> <p>PEKIT p. 1,0</p>	
1 i	<p>Certificazione linguistica</p> <p>Livello QCER B2 p. 1,0</p> <p>Livello QCER C1 p. 2,0</p> <p>Livello QCER C2 p. 3,0</p> <p>(si valuta un solo titolo)</p>	
1 j	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011.NB: il certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) ha frequentato il corso metodologico e sostenuto la prova finale.	p. 3,0

	CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	p. 1,5
1 k	Pubblicazioni	pp. 1,0 (max 5)

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max pp. 45)

2 a	Per ogni anno di servizio prestato nella scuola secondaria superiore statale in qualità di docente o conversazione Per ogni anno di servizio prestato nella scuola secondaria superiore paritaria in qualità di docente o conversazione	pp. 1,0 (max 7) pp. 0,50 (max 3,50)
2 b	Per ogni esperienza di partecipazione a Comitati scientifici, Comitati organizzativi di iniziative di valorizzazione delle eccellenze e/o Gruppi di ricerca, sotto il controllo di Università e/o Enti accreditati dal Miur	pp. 1,0 (max 3)
2 c	Per ogni incarico di relatore in convegni, seminari e conferenze organizzati da Università, IRRE, ANSAS (ex INDIRE), USR e/o enti di formazione accreditati dal MIUR	pp. 1,0 (max 3)
2 d	Per ogni contratto di docenza in master, corsi di perfezionamento universitari, corsi di formazione organizzati da Università	pp. 1,0 (max 3)
2 e	Per ogni attestato di partecipazione a convegni / conferenze / seminari, coerenti con la figura richiesta, organizzati da Scuole Statali, Università, IRRE, ANSAS (ex INDIRE), USR e/ o Enti di formazione accreditati dal MIUR	pp. 0,5 (max 3)
2 f	Per ogni attestato di partecipazione a corsi di formazione in modalità online o blended, organizzati da Università, IRRE, ANSAS (ex INDIRE), USR e/ o Enti di formazione accreditati dal MIUR	pp. 0,5 (max 3)
2 g	Per ogni attestato di partecipazione a corsi di didattica innovativa	pp. 0,5 (max 3)
2 h	Per ogni incarico di almeno h. 10 in qualità di tutor /esperto / valutatore / progettista in corsi rivolti a studenti, organizzati da Scuole Statali e/o Università	pp. 1,0 (max 10)
2 i	Per ogni incarico di almeno h. 10 in qualità di tutor /esperto / valutatore / progettista in corsi rivolti a docenti e adulti, organizzati da Scuole Statali e/o Università	pp. 1,0 (max 10)

n.b.: I titoli accademici, culturali e le esperienze professionali devono essere attinenti all'ambito richiesto

La valutazione comparativa è operata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Al fine di evitare posizioni dominanti si farà in modo di favorire l'applicazione del principio di rotazione, il criterio di cui sopra è valido sia per le candidature interne che per quelle esterne ed ha lo scopo non solo di evitare posizioni dominanti anche all'interno del sistema di istruzione e formazione ma anche di favorire la distribuzione equa dei ruoli e degli incarichi dentro e fuori la PA.

Art. 6 - Autorizzazione dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

Art. 7 - Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

7 a) Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

- **Personale interno:** (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.

- **Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi:** i medesimi compensi previsti per il personale interno.

- **Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività:** Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l'art. 2233 Codice Civile precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento, nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009.

Art. 8 – Stipula del contratto

1 Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

2 Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

3 Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6, ha il seguente contenuto minimo:

- a. parti contraenti;
- b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- e. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- f. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);
- g. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell' Istituto dei risultati dell'incarico;
- h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- j. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- k. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;

1. informativa per il trattamento dei dati personali.

4 La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 01.02.2001. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

6. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. (il medesimo sarà inoltre pubblicato in forma elettronica sul sito internet della scuola).

La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA; il contratto completo è pubblicato all'Albo online dell'istituto.

Art. 9 – Rescissione del contratto

a. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

b. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

c. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.

d. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 10 – Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto interno ed esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente scolastico. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 11 – Pubblicità ed efficacia

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.